

*Estratto da Regolamento comunale di Polizia Urbana
Unione dei Comuni Terre del Reirone*

Art. 107

Lotta alle zanzare

1. Per una efficace lotta alle zanzare, in particolare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 1° novembre, è obbligatorio:

- a) non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
- b) procedere alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata;
- c) svuotare i contenitori di uso comune, come piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc., giornalmente o lavarli o capovolgerli;
- d) coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere);
- e) introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci o altri animali larvivori (come ad esempio i pesci rossi, ecc.) o in alternativa trattare con prodotti antilarvali le acque;
- f) provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente con prodotti antilarvali le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili.

2. In particolare, le Aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo, devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna.

3. I proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi devono curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.

4. Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno dell'acqua.

5. Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc.).

6. Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltreché attenersi ai comportamenti su riportati dovranno a propria cura:

- a) disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
- b) b) eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
- c) c) stoccare quelli eliminati, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto di acqua, in containers da tenere chiusi, in modo da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;
- d) d) provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni.

7. Coloro che gestiscono attività quali la rottamazione delle auto e i vivai dovranno procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate da dette attività.

8. Tutti i terreni interessati all'attività estrattiva nonché allo stoccaggio del materiale nello stabilimento di produzione devono essere costantemente controllati affinché non si verifichino ristagni d'acqua.

9. Qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione da *Aedes albopictus* “zanzara tigre” (15 luglio - 1 ottobre) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione anche mediante affidamento a ditte specializzate.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 100,00 ed all'adeguamento immediato alle prescrizioni imposte dal presente articolo.